

*Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

**ART. 3-bis. (Modifiche al regime sanzionatorio in materia contributiva) — 1.** La disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica anche alle violazioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della predetta legge per i quali, a tale data, non sia stato effettuato il pagamento delle sanzioni amministrative.

2. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è abrogato.

3. I commi 15 e 16 del predetto articolo 116 della legge n. 388 sono sostituiti dal seguente: « 15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

*a)* nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza;

*b)* nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria;

*c)* in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore;

*d)* nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte

di enti non economici e di enti, fondazioni ed associazioni non aventi fine di lucro, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione;

*e)* nelle ipotesi di procedure concorsuali e in casi eccezionali in cui la riduzione delle sanzioni può facilitare il recupero dei crediti contributivi.

**3. 77.** Cordoni, Nigra, Gasperoni, Motta, Benvenuto, Visco, Nicola Rossi, Grandi, Fluvi, Lettieri, Frigato, Bottino, Stradiotto.

*Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

**ART. 3-bis. (Sinergie per la lotta al lavoro nero) — 1.** Ai fini della lotta al lavoro sommerso ed all'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché le società ad esse collegate sono tenute a rendere disponibili agli enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenute nei rispettivi archivi.

2. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, saranno definite con apposite convenzioni da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati.

**3. 80.** Cordoni, Nigra, Gasperoni, Motta, Benvenuto, Visco, Nicola Rossi, Grandi, Fluvi, Lettieri, Frigato, Bottino, Stradiotto.

*Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

**ART. 3-bis. (Lotta al lavoro nel settore edile) - 1.** Al fine di un'efficace verifica dei comportamenti contributivi delle aziende del settore edile, di contrastare il lavoro sommerso e di assicurare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, l'INPS, l'INAIL, e le Case edili stipulano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite convenzioni finalizzate allo scambio, anche mediante collegamenti telematici, dei dati residenti nei rispettivi archivi.

**3. 81.** Cordoni, Nigra, Gasperoni, Motta, Benvenuto, Visco, Nicola Rossi, Grandi, Fluvi, Lettieri, Frigato, Bottino, Stradiotto.

*Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

**ART. 3-bis. (Decentramento di competenze).** - 1. Il secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è così sostituito: « Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dalla competente sede dell'INPS in misura non superiore a due volte e mezzo l'importo delle trattenute o dei versamenti predetti ».

2. Le sanzioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge. La stessa disposizione si applica anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.

**3. 82.** Cordoni, Nigra, Gasperoni, Motta, Benvenuto, Visco, Nicola Rossi, Grandi, Fluvi, Lettieri, Frigato, Bottino, Stradiotto.

*Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* All'articolo 4, al comma 1, le parole: « e di lavoro autonomo il 50 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento per le grandi imprese e 60 per cento per le piccole imprese, artigiane, del commercio e per il lavoro autonomo ».

**3. 188.** Grandi, Cordoni, Benvenuto, Gasperoni, Motta, Nigra.

*Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* All'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4. Restano in vigore le norme previste dalla legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) per incentivare l'occupazione.

**3. 193** Grandi, Cordoni, Benvenuto, Gasperoni, Motta, Nigra.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 12, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

*b-bis)* riorganizzare le strutture esistenti interessate dal presente articolo anche utilizzando altro personale e processi formativi a forte specializzazione, in grado di programmare e gestire il settore giochi e lotterie in termini complessivi e di garantire, attraverso un'apposita struttura di controllo nel territorio, il rispetto delle

leggi e delle convenzioni e i diritti dei cittadini.

**3. 187.** Grandi, Cordoni, Benvenuto, Gasperoni, Motta, Nigra.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 12, il comma 3 è abrogato.

**3. 192.** Grandi, Cordoni, Benvenuto, Gasperoni, Motta, Nigra.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 12, il comma 4 è abrogato.

**3. 237.** Zunino, Grandi, Cordoni, Benvenuto, Gasperoni, Motta, Nigra.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, sono abrogati.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. 01 (*Dipendenti delle società sportive*). Allo scopo di realizzare, a decorrere dall'anno 2003, un sistema organico di tutela contrattuale e previdenziale e di emersione dal lavoro irregolare per i dipendenti delle società sportive professionistiche, dilettantistiche e amatoriali, che svolgono attività di manutenzione e pulizia degli impianti, nonché attività di tipo amministrativo, si applicano alle predette società i benefici previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, a condizione che stipulino con i suddetti dipendenti un contratto collettivo nazionale di lavoro basato sulle linee guida di quello stipulato dalle organizzazioni sindacali e la Fede-

razione nazionale degli imprenditori di impianti sportivi.

**3. 0232.** Galeazzi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Lettieri, Bottino, Frigato, Stradiotto.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* gli articoli 13 e l'articolo 14, comma 1, sono abrogati.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis (*Dipendenti delle società sportive*). — 1. Allo scopo di realizzare un sistema organico di tutela contrattuale e previdenziale e di emersione dal lavoro irregolare per i dipendenti delle società sportive professionistiche, dilettantistiche e amatoriali, che svolgono attività di manutenzione e pulizia degli impianti nonché attività di tipo amministrativo, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* previsione di forme di incentivazione all'emersione per le società interessate:

*b)* definizione di linee guida per la stipula di un contratto di lavoro tipo per il settore dello sport.

**3. 229.** Chianale, Buemi, Pistone, Cima, Lettieri, Bottino, Frigato, Stradiotto, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, sono abrogati.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. (*Contributi per gli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate*). — 1. Le comunità terapeutiche convenzionate, debentrici per i contributi dell'assicu-

razione obbligatoria previdenziale e assistenziale omessi per i propri operatori, relativi ai periodi contributivi maturati fino a tutto il 2001, possono regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori.

2. Alla regolarizzazione di cui al comma 1 si procede qualora si tratti di attività lavorativa prestata con carattere di continuità e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza, in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.

3. La regolarizzazione di cui al comma 1, previa presentazione della domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può avvenire in venti rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, secondo modalità fissate dagli enti. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto è dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata da idonea documentazione comprovante l'esistenza dell'attività e il numero di settimane in cui essa è stata prestata. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati in base al minimo di retribuzione settimanale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge

12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

5. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle comunità terapeutiche convenzionate, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone già tossicodipendenti, inserite in attività lavorative all'interno delle stesse comunità, al termine della fase terapeutica, sono ridotte a zero, come previsto dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

**3. 231** Fumagalli, Buemi, Pistone, Cima, Lettieri, Bottino, Frigato, Stradiotto, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* l'articolo 13 è abrogato.

**3. 186.** Grandi, Cordoni, Benvenuto, Gasperoni, Motta, Nigra.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 18, il comma 2 è abrogato.

**3. 236.** Zanotti, Grandi, Cordoni, Benvenuto, Gasperoni, Motta, Nigra.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: per i medesimi soggetti fino alla fine del comma.*

**3. 222.** Gasperoni, Motta, Grandi, Fluvi, Cordoni, Nigra, Benvenuto, Visco, Nicola Rossi, Squeglia, Lettieri, Frigato, Bottino, Stradiotto

*Al comma 3, sostituire le parole:* dal 200 al 400 per cento *con le seguenti:* dal 500 al 1.000.

\* **3. 39.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 3, sostituire le parole:* dal 200 al 400 per cento *con le seguenti:* dal 500 al 1.000.

\* **3. 219.** Squeglia, Lettieri, Frigato, Bottino, Stradiotto, Motta, Gasperoni, Cordoni, Nigra, Grandi, Fluvi, Nicola Rossi, Benvenuto, Visco.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* e comporta la regolarizzazione immediata della sua posizione lavorativa relativa all'intero periodo di immersione, nonché l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore stesso in base alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro.

**3. 18.** Giordano, Russo Spena.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. 01 (*Contributi per gli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate*). 1. Le comunità terapeutiche convenzionate, debentrici per i contributi dell'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale omessi per i propri operatori, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2001, possono regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori.

2. Alla regolarizzazione di cui al comma 1 si procede qualora si tratti di attività lavorativa prestata con carattere di continuità e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusioni od esonero dall'assicurazione medesima o in altro

trattamento obbligatorio di previdenza, in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.

3. La regolarizzazione di cui al comma 1, previa presentazione della domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può avvenire in venti rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, secondo modalità fissate dagli enti. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto è dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata da idonea documentazione comprovante l'esistenza dell'attività e il numero di settimane in cui essa è stata prestata. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati in base al minimo di retribuzione settimanale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

5. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle comunità terapeutiche convenzionate, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone già tossicodipendenti, inserite in attività lavorative all'interno delle stesse comunità, al termine della fase terapeutica, sono ridotte a zero, come previsto dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 5 milioni a partire dal 2002, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

- 3. 0225.** Squeglia, Lettieri, Frigato, Bottino, Stradiotto, Nigra, Gasperoni, Motta, Grandi, Cordoni, Fluvi, Nicola Rossi, Benvenuto, Visco.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

*ART. 3-bis. 01 (Emersione dal sommerso dei lavoratori dello spettacolo).* - 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, anche nei confronti dei lavoratori dello spettacolo che hanno effettuato prestazioni artistiche di natura occasionale.

- 3. 0212.** Lettieri, Squeglia, Frigato, Bottino, Stradiotto, Gasperoni, Fluvi, Cordoni, Nigra, Motta, Grandi, Nicola Rossi, Benvenuto, Visco.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

*ART. 3-bis. 01 (Dipendenti delle società sportive).* - 1. Allo scopo di realizzare un sistema organico di tutela contrattuale e previdenziale e di emersione dal lavoro irregolare per i dipendenti delle società sportive professionistiche, dilettantistiche e amatoriali, che svolgono attività di manutenzione e pulizia di impianti, nonché attività di tipo amministrativo, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di forme di incentivazione all'emersione per le società interessate;

b) definizione di linee guida per la stipula di un contratto di lavoro tipo per il settore dello sport.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 10 milioni a partire dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, per l'anno 2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

- 3. 0213.** Cordoni, Nigra, Gasperoni, Motta, Grandi, Fluvi, Nicola Rossi, Benvenuto, Visco, Squeglia, Lettieri, Frigato, Bottino, Stradiotto.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

*ART. 3-bis. 01 (Dipendenti delle società sportive).* 1. Allo scopo di realizzare, a decorrere dal 2003, un sistema organico di tutela contrattuale e previdenziale e di favorire l'emersione dal lavoro irregolare per i dipendenti delle società sportive e professionistiche dilettantistiche e amatoriali, che svolgono attività di manutenzione e pulizia degli impianti, nonché attività di tipo amministrativo, si applicano alle predette società i benefici previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, a condizione che i suddetti dipendenti stipolino un contratto collettivo di lavoro basato sulle linee guida di quello stipulato tra le organizzazioni sindacali e la Federazione nazionale degli imprenditori di impianti sportivi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 10 milioni a partire dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, per l'anno 2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

**3. 01.** Cazzaro, Buemi, Pistone, Cima, Lettieri, Bottino, Frigato, Stradiotto, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti.

ART. 3-bis.

*(Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari).*

*Sopprimerlo.*

**3-bis. 1.** Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima, Lettieri, Bottino, Frigato, Santagata, Stradiotto.

ART. 3-ter.

*(Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario).*

*Sopprimerlo.*

**3-ter. 1.** Buemi, Pistone, Cima, Lettieri, Bottino, Frigato, Santagata, Stradiotto, Benvenuto, Nicola Rossi, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-quater. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono abrogate.

**3-ter. 01.** Saia.